

**Disciplinare per la nomina dei componenti, per la individuazione dei soggetti da proporre quale Presidente e per il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi degli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36**

**Art. 1 - Premesse e disciplina applicabile.**

Si applicano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:

- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto "Semplificazioni") e s.m.i.;
- il Decreto del MIMS n. 22 del 17 gennaio 2022, recante "*Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico*" ed il relativo Allegato A;
- l'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 che dispone: "*Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'Allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di Allegato al codice*";
- l'art. 216 del D. Lgs. 36/2023 che dispone: "*L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo*";
- l'Allegato V.2 al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, art. 1, comma 3, che dispone: "*I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato*

*nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate”;*

1.2. Al verificarsi dell'effetto abrogativo di cui all'art. 215 del D.lgs. n. 36/2023, ogni riferimento del presente documento al citato Allegato V.2 si intenderà automaticamente sostituito dal sopravvenuto Regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che formerà parte integrante del presente.

1.3. Limitatamente a quanto non espressamente regolato dai citati artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato V.2, si fa rinvio alle linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022 e s.m.i.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito “CCT”) riguarda le gare di lavori, servizi e forniture bandite dalla Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito “ARIA”) in qualità di stazione appaltante e nei casi in cui è obbligatoria la costituzione del CCT. Gli importi di riferimento sono quelli individuati agli artt. 14 e 215, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2.2. Quando l’appalto è distinto in lotti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui agli artt. 14 e 215 del D.lgs. n. 36/2023.

2.3. Il CCT è costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

2.4. Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l’intera fase di esecuzione, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione.

2.5. In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

## **Art. 3 – Modalità di nomina dei componenti del CCT.**

3.1. Ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato V.2. al D.lgs. n. 36/2023, i componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal presente documento, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1

dell'articolo 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dalla Regione Lombardia ex DGR n. XI/4420 del 17 marzo 2021 o, in relazione alla competenza, dal Ministero delle infrastrutture per le opere di rispettivo interesse.

3.2. Ai sensi e per gli effetti del presente documento, ARIA, con determinazione dell'organo amministrativo, su proposta del RUP del presente avviso, procederà a nominare i propri componenti del CCT.

3.3. ARIA, con determinazione dell'organo amministrativo, su proposta del RUP del presente avviso, farà ricorso al predetto elenco pubblico anche per la individuazione del soggetto da proporre all'altra parte quale Presidente del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche "CCT"). Resta ferma la possibilità di ARIA di nominare anche soggetti non iscritti all'elenco nel caso di rifiuto degli iscritti ovvero in caso di individuazioni di particolari professionalità.

3.4. Per la scelta dei propri componenti del CCT e del soggetto da proporre all'altra parte quale Presidente, ARIA provvederà discrezionalmente sulla base dell'esperienza e della qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'appalto, in funzione delle specifiche competenze adeguate alla tipologia dell'appalto, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze stesse.

3.5. L'elenco pubblico, riservato ai soli esterni, rimarrà sempre aperto e pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria iscrizione in qualsiasi momento, mediante l'apposito modello di domanda messo a disposizione da ARIA.

3.6. L'elenco pubblico è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Settore dell'Ingegneria e dell'Architettura;
- Settore Giuridico;
- Settore Economico.

3.7. Il CCT può essere formato da tre componenti o, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, da cinque membri, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, in relazione allo specifico oggetto del contratto.

3.8. La scelta dei membri del CCT esula dall'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto l'incarico di membro del CCT è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della Direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

3.9. In caso di sostituzione del Presidente o dei componenti, si provvederà con le medesime modalità di nomina.

3.10. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Entro i 15 giorni successivi, si terrà una seduta di insediamento del CCT alla presenza

dei rappresentanti delle parti. Il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero anche in un momento anteriore su accordo delle parti, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

#### **Art. 4 – Requisiti di ordine generale**

4.1. Non possono far parte del CCT, coloro:

- a) che hanno riportato una condanna, anche non definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1 e comma 2, D. Lgs. n. 36/2023;
- b) per cui sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- c) che siano privi della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- d) che risultano privi dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
- e) che siano destinatari di provvedimenti disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione o che abbiano riportato condanne penali che comportino l'impossibilità a contrarre con la P.A.;
- f) che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
- g) che incorrano nei divieti di cui agli artt. 6, comma 8, del D.L. n. 76/2022 e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

#### **Art. 5 - Requisiti di professionalità**

5.1. Possono essere proposti all'altra parte ai fini della nomina quale Presidente di CCT i seguenti soggetti:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenuti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

5.2. Possono essere nominati quali componenti del CCT i seguenti soggetti:

- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 5.1 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

- b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 5.1 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 5.1 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche. Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

#### **Art 6 – Cause di incompatibilità**

6.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 812 c.p.c., non può assumere l'incarico di componente o di Presidente del CCT chi si trova in una delle ipotesi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché nelle altre ipotesi previste della disciplina vigente.

6.2. Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di competenza e professionalità, moralità e compatibilità sono rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/200.

6.3. Prima della nomina sono svolti i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, per quanto attiene i requisiti di competenza e professionalità e di moralità

#### **Art. 7 – Compenso**

7.1. Il compenso spettante a ciascun membro del CCT si compone di una parte fissa e di una parte variabile.

7.2. La “*Parte Fissa*” è proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all’adozione di determinazioni o pareri *ovvero* allo svolgimento dell’attività di cui al punto 4.1.2 delle Linee Guida (“Opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell’ambito del PNRR o del PNC”) per un numero di riunioni non inferiore a quattro, e sempre che la predetta attività abbia comportato l’adozione di determinazioni o pareri *ovvero* lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

7.3. La “*Parte Variabile*” verrà riconosciuta per ciascuna determinazione o parere assunto e non potrà superare, nella sua soglia massima, il triplo del valore della “*Parte Fissa*”, come previsto dalle Linee guida al punto 7.2.2.

7.4. I compensi dei componenti del CCT non possono complessivamente superare, con riferimento all’intero Collegio:

- in caso di CCT composto da tre componenti:
  - l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;
- in caso di CCT composto da cinque componenti:
  - l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
  - l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

- l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro

7.5. Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

7.6. L'importo delle spese del CCT e la ripartizione delle spese e dei compensi tra le parti sono stabiliti in applicazione dei punti 7.4. e 7.7. delle Linee Guida e s.m.i.

### **Art. 8 - Riunioni, sopralluoghi e audizioni**

8.1. I CCT definiscono, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

8.2. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente o della segreteria.

8.3. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

8.4. Il CCT informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza. Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT, nonché, in forma succinta, l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

### **Art. 9 - Contraddittorio**

9.1. Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

### **Art. 10 - Decurtazioni del compenso in caso di ritardo.**

10.1 Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

10.2. In caso di ritardo nell'assunzione di determinazioni o pareri nel termine di 15 giorni, eventualmente prorogato di ulteriori 15 giorni, il compenso della *parte variabile* è decurtato da un



decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.

10.3. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

10.4. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

#### **Art 11 - Liquidazione del compenso.**

11.1 L'erogazione dei compensi spettanti di cui al precedente art. 7, avverrà, salvo diversa pattuizione tra le parti, secondo le modalità di cui al punto 7.2 delle Linee Guida.

#### **Art. 12 - Segreteria**

12.1. Il CCT, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi della segreteria tecnico-amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo.

12.2. Alla segreteria tecnico amministrativa di ARIA è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT. Sono, inoltre, a carico dei componenti del CCT spese e rimborsi della segreteria.

12.3 Su richiesta di ARIA la segreteria potrà essere composta da dipendenti di Aria.